

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. C. 3442 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	42

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 16.

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

C. 3442 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, espone che il provvedimento, il 12 gennaio, è stato approvato dal Senato (A.S. 2463), che vi ha apportato alcune modifiche che non riguardano peraltro i profili di competenza della Commissione.

Per quanto compete alla Commissione Trasporti, si tratta innanzitutto dell'articolo 4, comma 1, lettera c), che riguarda l'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto. L'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 1), estende l'obbligo di certificazione verde COVID-19, in particolare del *green pass* c.d. di

base, a decorrere dal 6 dicembre 2021, per l'accesso ai treni interregionali, ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, agli autobus impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale e ai traghetti impiegati nei collegamenti nello Stretto di Messina e con le isole Tremiti.

In dettaglio, la modifica viene apportata operando sull'elenco dei mezzi di trasporto contenuto nell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021: si tratta dell'elenco tassativo di mezzi di trasporto (aerei, traghetti, treni ad Alta Velocità e Intercity, autobus NCC, funivie e impianti chiusi analoghi) per i quali, a far data dal 1° settembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (ora prorogato al 31 marzo 2022), è stato previsto l'accesso ai soli soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, quindi sia con il *green pass* di base, cioè ottenuto con tampone rapido o molecolare, sia con quello c.d. « rafforzato », cioè a seguito di vaccinazione o guarigione.

Sottolinea, peraltro, che il testo su cui la Commissione si accinge a esprimere il parere è stato oggetto di due successive modifiche a opera rispettivamente del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, entrambi attualmente all'esame del Senato per la conversione (A.S. 2448 e 2449).

In particolare, l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 229/2021 ha previsto l'accesso ai mezzi di trasporto, elencati nell'articolo 9-*quater* che ha richiamato, solo con il c.d. *green pass* rafforzato, e il decreto-legge n. 221/2021, oltre a prorogare l'obbligo del *green pass* per l'accesso agli stessi mezzi fino al 31 marzo 2022, vi ha introdotto altresì l'obbligo di mascherine FFP2.

Pertanto, l'estensione del *green pass* ai mezzi di trasporto che ha citato, operata dal decreto-legge n. 172 che la Commissione sta esaminando per il parere, attualmente si riferisce al solo *green pass* rafforzato, in base a quanto disposto dai successivi decreti-legge n. 221/2021 e n. 229/2021, che non consentono più l'accesso ai citati mezzi di trasporto con il solo *green pass* « base ».

Le altre disposizioni di competenza della Commissione sono contenute nei numeri 2) e 3) dello stesso articolo 4, comma 1, lettera c), e modificano i commi 2 e 3 dello stesso articolo 9-*quater*, prevedendo due misure. La prima, che gli obblighi di certificazione verde per l'accesso ai mezzi di trasporto non si applichino ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale: viene cioè sostituito il previgente rinvio mobile e più generico ai « soggetti esclusi » per età dalla campagna di vaccinazione contro il COVID-19, con il riferimento più preciso ai minori di età inferiore a dodici anni (la modifica è analoga a quella che viene apportata più in generale dall'art. 5, comma 1 dello stesso decreto n. 172, per identificare i soggetti esclusi dall'obbligo di *green pass*). La seconda, che per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale le verifiche possano essere svolte secondo modalità a campione.

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede infine l'applicazione dal 6 dicembre 2021 delle disposizioni in questione.

In conclusione, è orientata a proporre un parere favorevole senza condizioni od osservazioni.

Mauro ROTELLI (FDI) si rallegra, in primo luogo, per il fatto che sia stato possibile convocare la Commissione sul provvedimento, contrariamente a quanto ipo-

tizzato nel corso dell'ufficio di presidenza del 12 gennaio.

Chiede però, in secondo luogo, alla presidente un sussulto di orgoglio: al riguardo richiama quanto accaduto nella Commissione Finanze, la quale, in occasione dell'esame della legge di bilancio per il 2022, ha deciso di non procedere all'espressione del parere, ritenendo che i tempi che erano stati assegnati per l'esame fossero troppo ristretti e mortificanti.

Passando dal metodo al merito, dopo aver fatto presente di essere un convinto fautore della campagna vaccinale, sottolinea che le misure introdotte non sono riuscite a contenere la curva dei contagi. Per tale motivazione, la sua gratificazione per l'odierna seduta deve ritenersi smorzata. Preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.

Bernardo MARINO (M5S) denuncia il problema di chi abbia l'esigenza di raggiungere le isole e non può farlo, se non tramite aereo o traghetto, e quindi se sprovvisto di *green pass* rafforzato. Ciò, lamenta, rappresenta una discriminazione rispetto a chi, invece, desidera spostarsi in una porzione del territorio nazionale non insulare, che ha a disposizione un mezzo privato. Ribadisce di essere a favore delle vaccinazioni, ma desidera che la sua osservazione venga lasciata agli atti della Commissione.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) si dichiara d'accordo con il collega Marino e, visto che il problema denunciato è reale, chiede di introdurre in proposito un'osservazione al parere.

Davide SERRITELLA (M5S) concorda con i colleghi Marino e Bruno Bossio e appoggia la richiesta di introdurre un'osservazione al parere, anche perché in discussione è la possibilità stessa di fare ritorno al proprio luogo di residenza.

Mauro ROTELLI (FDI) sottolinea che è già stato preannunciato in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo che il Governo porrà la questione di fiducia: di conseguenza il dibattito verrà strozzato e qual-

siasi elemento critico potrà essere fatto valere esclusivamente tramite ordini del giorno.

Quanto alla tematica fatta presente dai colleghi Marino, Bruno Bossio e Serritella, ricorda che essa è stata oggetto di uno specifico emendamento presentato nel corso dell'esame al Senato, il La Pietra 4.24; che le porzioni di territorio insulare in Italia sono numerose e che l'introduzione del *green pass* rafforzato ha rappresentato in questo senso una discriminazione, tra l'altro poco fruttuosa, perché essa non è stata sufficiente a ridurre i contagi.

Simone BALDELLI (FI) sottolinea che ci si trova ancora una volta di fronte alla situazione per cui, nel nostro ordinamento costituzionale, l'esame dei provvedimenti avviene strutturalmente « a senso unico alternato ». Da questo punto di vista anche questa è un'occasione perduta.

Andrea CASU (PD) richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che sulla materia sono intervenuti più decreti-legge in successione, il n. 172, il n. 221 e il n. 229 sempre del 2021, e che occorre dunque specificare quali misure ciascuno di essi abbia introdotto.

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, deve far presente che apporre al parere, da esprimere oggi, sulla conversione in legge del decreto-legge n. 172 del 2021, osservazioni che ineriscono a norme contenute in altri decreti-legge sarebbe del tutto improprio. Le censure che ha ascoltato dai colleghi potranno proficuamente essere espresse allorquando la Commissione esaminerà in sede consultiva tali altri decreti-legge.

Ringrazia poi l'onorevole Rotelli per la serietà con cui sta esercitando le funzioni proprie dell'opposizione. Trova però la richiesta di manifestare un sussulto di orgoglio un poco forzata. Crede al contrario che proprio soprassedere all'espressione del parere, per segnalare la ristrettezza dei tempi, non sarebbe un modo di difendere le prerogative parlamentari.

Bernardo MARINO (M5S) fa presente che è intervenuto non per richiedere l'in-

troduzione di un'osservazione, che risulterebbe inefficace, visto che le misure contenute nel decreto-legge in esame sono già state superate da provvedimenti successivi. La sua intenzione era lasciare agli atti elementi utili per il futuro.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) e Davide SERRITELLA (M5S) insistono per inserire un'osservazione pur se generica, visto che il problema investe già ora concretamente la vita dei cittadini.

Simone BALDELLI (FI), viceversa, afferma che il parere odierno non è indirizzato al Governo, bensì alla Commissione Affari sociali. Reputa dunque inutile introdurre osservazioni, che in ogni modo la Commissione Affari sociali non potrebbe tenere in considerazione: suggerisce di dare parere favorevole e di intervenire in modo incisivo successivamente, per esempio, con un ordine del giorno sottoscritto da tutti i membri della Commissione.

Silvia FREGOLENT (IV) si associa.

Mauro ROTELLI (FDI) caldeggia un intervento ad ampio spettro, consistente sia nella presentazione di un ordine del giorno sottoscritto da tutti i membri della Commissione, sia nell'apposizione di un'osservazione al parere odierno.

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, in conclusione, propone che il contenuto della sua relazione sia versato, nel parere quale premessa a un dispositivo favorevole senza condizioni od osservazioni. Nel contesto di tale esposizione si potrà aggiungere un riferimento ai collegamenti da e per le isole.

Simone BALDELLI (FI) concorda con la presidente.

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, dato conto delle sostituzioni, mette ai voti la proposta di parere (*vedi allegato*).

La Commissione l'approva.

La seduta termina alle 16.35.

ALLEGATO

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. C. 3442 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (C. 3442 Governo, approvato dal Senato);

per quanto compete alla Commissione, l'articolo 4, comma 1, lettera c), estende l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto;

l'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 1), estende l'obbligo di certificazione verde COVID-19, in particolare del *green pass* c.d. base, a decorrere dal 6 dicembre 2021, per l'accesso ai treni interregionali, ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, agli autobus impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale e ai traghetti impiegati nei collegamenti nello Stretto di Messina e con le isole Tremiti;

in dettaglio, la modifica viene apporata operando sull'elenco dei mezzi di trasporto contenuto nell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021: si tratta dell'elenco tassativo di mezzi di trasporto (aerei, traghetti, treni ad Alta Velocità e Intercity, autobus NCC, funivie e impianti chiusi analoghi) per i quali, a far data dal 1° settembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (ora prorogato al 31 marzo 2022), è stato previsto l'accesso ai soli soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, quindi sia con il *green pass* di base, cioè ottenuto con tampone rapido o molecolare, che con quello c.d. « rafforzato » o super *green pass*, cioè a seguito di vaccinazione o guarigione;

occorre peraltro sottolineare che la norma su cui ci accingiamo ad esprimere il parere è stata oggetto di due successive modifiche ad opera rispettivamente del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, entrambi attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge (rispettivamente A.S. 2448 e 2449), atti sui quali si chiede che vi sia attenzione in ordine al trasporto da e per le isole;

in particolare l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 229 del 2021 ha previsto l'accesso ai mezzi di trasporto, elencati nell'articolo 9-*quater* che ho richiamato, solo con il c.d. *green pass* rafforzato e il decreto-legge n. 221 del 2021, oltre a prorogare l'obbligo del *green pass* per l'accesso agli stessi mezzi fino al 31 marzo 2022, vi ha introdotto altresì l'obbligo di mascherine FFP2;

pertanto l'estensione del *green pass* ai mezzi di trasporto che ho citato, operata dal decreto-legge n. 172 che stiamo esaminando per il parere, attualmente si riferisce al solo *green pass* rafforzato, in base a quanto disposto dai successivi decreti-legge n. 221 del 2021 e n. 229 del 2021, che non consentono più l'accesso ai citati mezzi di trasporto con il solo *green pass* « base »;

le altre disposizioni di competenza sono contenute nei numeri 2) e 3) dello stesso articolo 4, comma 1, lettera c), e modificano i commi 2 e 3 dello stesso articolo 9-*quater*, prevedendo:

che gli obblighi di certificazione verde per l'accesso ai mezzi di trasporto non si applichino ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale: viene cioè sostituito il previgente rinvio mobile e più

generico ai « soggetti esclusi » per età dalla campagna di vaccinazione contro il COVID-19, con il riferimento più preciso ai minori di età inferiore a dodici anni (la modifica è analoga a quella che viene apportata più in generale dall'art. 5, comma 1 dello stesso decreto n. 172, per identificare i soggetti esclusi dall'obbligo di *green pass*);

che per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le verifiche possano essere svolte secondo modalità a campione;

il comma 2 dell'articolo 4 prevede infine l'applicazione dal 6 dicembre 2021 delle disposizioni in questione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.